

DELIBERA N. 5/2023/DEF

**XXX/WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/552102/2022)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 01/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10;

RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

VISTA la delibera del Corecom Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l'istanza di XXX del 21/09/2022 acquisita con protocollo n. 0272146 del 21/09/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 21 settembre 2022, la società XXXX precisava che: a. in data 4 aprile 2022 veniva ceduto il ramo d'azienda XXX; b. in data 6 aprile 2022 prendeva contatti con l'Operatore al fine di volturare l'utenza telefonica a favore della Società che aveva acquisito il ramo d'azienda; c. in data 6 aprile 2022 inviava all'Operatore il modulo di subentro compilato così come da indicazioni provenienti dall'Operatore; d. in data 8 aprile 2022 riceveva la seguente comunicazione dell'Operatore: "non possiamo effettuare il subentro della nuova società su questa linea in quanto trattasi di linea fibra ottica fino a 1 Giga, quindi dovrete dare disdetta del contratto e la subentrante dovrebbe richiedere una nuova linea telefonica"; e. successivamente alla richiesta di chiarimenti, l'Operatore affermava che il subentro non era possibile per motivi tecnici; f. dopo una serie di difficoltose comunicazioni con l'Operatore, in data 22 maggio 2022 veniva nuovamente richiesto il subentro, allegando la documentazione necessaria; g. in data 10 giugno 2022, l'Operatore ribadiva telefonicamente l'impossibilità di effettuare il subentro richiesto per motivi tecnici; h. alla data di presentazione dell'istanza, il subentro non si è ancora perfezionato.

Alla luce di tali circostanze, l'Utente chiedeva, quantificando la propria pretesa in complessivi € 2.500,00: a. il rimborso dei "costi gestione contabilità consulente che obbligatoriamente abbiamo dovuto tenere aperta e dobbiamo sostenere"; b. il perfezionamento della pratica di subentro.

L'Utente non depositava memoria di replica.

2. La posizione dell'operatore

Wind Tre S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (all. A alla delibera A.G.Com. 203/18/CONS e ss. mm. e ii.). In particolare, l'Operatore precisava che: a. la controversia riguarda il contratto 1531048057972, relativo all'utenza XXXXXX; b. l'istanza deve essere considerata inammissibile in quanto attinente ai profili tributari; c. l'istanza deve essere considerata inammissibile nella misura in cui l'Utente formula una domanda risarcitoria ed una domanda volta ad ottenere la condanna ad un fare; d. la fatturazione risulta corretta e conforme alle pattuizioni contrattuali; e. la richiesta di subentro, pervenuta in data 6 ed 8 aprile 2022, non poteva essere gestita per un'impossibilità tecnica che veniva comunicata all'Utente; f. la richiesta di subentro è stata gestita in conformità alle

Condizioni Generali di Contratto (cfr. art. 22.6) che prevedono la possibilità dell'Operatore di non autorizzare il subentro, come, peraltro, indicato anche nel modulo di subentro; g. le predette Condizioni Generali di Contratto sono state sottoscritte ed accettate dall'Utente. Alla luce di tali argomentazioni, l'Operatore concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'Utente.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito: 1. la richiesta relativa al rimborso dei costi di gestione della contabilità non merita accoglimento in quanto trattasi di una domanda di natura puramente risarcitoria. Infatti, l'Utente si limita a chiedere la liquidazione dei danni materiali subiti in conseguenza della condotta agita dall'Operatore. In conformità a quanto dispone l'art. 20, comma 5, all. A alla Delibera A.G.Com. 203/18/CONS e succ. mod. ed int., la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno esula dalla competenza di questa Autorità; 2. la richiesta relativa al perfezionamento della pratica di subentro non merita accoglimento in quanto la condotta dell'Operatore appare conforme a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto che prevedono che "Il presente Contratto non potrà essere ceduto dal Cliente a terzi, salvo nei casi espressamente autorizzati da WINDTRE, la quale potrà valutare di non autorizzare il subentro anche in presenza delle circostanze indicate nell'articolo 2.1. La cessione da parte del Cliente del Contratto, anche quale conseguenza della cessione, affitto o usufrutto di azienda o di un suo ramo, nonché il trasferimento di diritti e obblighi dallo stesso scaturenti dovrà essere espressamente accettata da WINDTRE". Pertanto, l'Operatore ha agito, almeno per quel che rileva in questa sede, in conformità alle pattuizioni contrattuali, comunicando all'Utente l'impossibilità tecnica di eseguire il subentro. Ne consegue che la domanda dell'Utente non può trovare accoglimento.

DELIBERA

1. Si rigetta integralmente l'istanza presentata dalla società XXX nei confronti dell'operatore Wind Tre (Very Mobile).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 1° febbraio 2023

IL PRESIDENTE